



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

e dal Ministro della difesa (CROSETTO)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

(v. stampato Camera n. 1854)

approvato dalla Camera dei deputati il 25 giugno 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 giugno 2024

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate

INDICE

Disegno di legge	<i>Pag.</i>	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2024, N. 61

Alla rubrica del capo I, la parola: « (APCSM) » è soppressa.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 1475 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 1475, comma 2, nonché 1476 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino all'entrata in vigore del contingente di distacchi e permessi previsti dalla contrattazione per il triennio 2022-2024 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 »;

al comma 2, dopo le parole: « dell'articolo 1480, comma 5, del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 »;

al comma 4, le parole: « del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire » sono sostituite dalle seguenti: « del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" ».

All'articolo 2:

al comma 1, alinea, le parole: « Il comma 2, dell'articolo 2257-ter del » sono sostituite dalle seguenti: « Il comma 2 dell'articolo 2257-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al ».

All'articolo 3:

al comma 2, dopo le parole: « si provvede » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legi-

slativo 15 marzo 2010, n. 66 » sono sostituite dalle seguenti: « del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 »;

alla rubrica, dopo la parola: « Incremento » è inserita la seguente: « del ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al primo capoverso » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, »;

al comma 2, le parole: « Ai maggiori oneri » sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri ».

Prima dell'articolo 5 sono inserite le seguenti parole: « Capo III – Disposizioni finali ».

Decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2024.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante « Codice dell'ordinamento militare »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante « Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 »;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante « Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

delle amministrazioni pubbliche » e, in particolare, l'articolo 23, comma 2;

Ritenuta la necessità e urgenza di adottare interventi volti a garantire l'effettivo esercizio dell'attività a carattere sindacale delle Associazioni professionali a carattere sindacale fra militari, nonché ad assicurare la massima efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la piena operatività delle Forze armate;

Ravvisata in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure volte a garantire la effettiva partecipazione delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari alle procedure di contrattazione del Comparto difesa-sicurezza per il rinnovo del contratto (triennio 2022-2024);

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A

(Segue: Testo del decreto-legge)

CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI (APCSM)

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di svolgimento dell'attività a carattere sindacale)

1. Al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, sono attribuiti alle associazioni di cui all'articolo 1475 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, per l'anno 2024, i distacchi e permessi retribuiti, di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, in ragione di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale.

2. Alla ripartizione dei distacchi e dei permessi di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Le associazioni di cui al comma 1 possono fruire delle ore di permesso ripartite ai sensi del comma 2 in ragione di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento e nel rispetto dell'articolo 1480, comma 14.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a euro 6.717.474 per l'anno 2024, di cui euro 3.396.219 per le Forze armate, euro 2.165.789 per l'Arma dei carabinieri e euro 1.155.466 per la Guardia di finanza, si prov-

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di svolgimento dell'attività a carattere sindacale)

1. Al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, sono attribuiti alle associazioni di cui **agli articoli 1475, comma 2, nonché 1476** e seguenti del codice dell'ordinamento militare, **di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino all'entrata in vigore del contingente di distacchi e permessi previsti dalla contrattazione per il triennio 2022-2024 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024**, i distacchi e permessi retribuiti, di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, in ragione di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale.

2. Alla ripartizione dei distacchi e dei permessi di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del **codice di cui al** decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Le associazioni di cui al comma 1 possono fruire delle ore di permesso ripartite ai sensi del comma 2 in ragione di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento e nel rispetto dell'articolo 1480, comma 14, **del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010**.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a euro 6.717.474 per l'anno 2024, di cui euro 3.396.219 per le Forze armate, euro 2.165.789 per l'Arma dei carabinieri e euro 1.155.466 per la Guardia di finanza, si prov-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.562.008, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 2.

(Modifiche alla disciplina transitoria in tema di rappresentatività a livello nazionale)

1. Il comma 2, dell'articolo 2257-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

« 2. Le quote percentuali di iscritti previste dall'articolo 1478, commi 1 e 2, ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale, sono ridotte:

a) di 2 punti percentuali, per il triennio negoziale 2022-2024;

b) di 1 punto percentuale, per il triennio negoziale 2025-2027. ».

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE MILITARE E CIVILE

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.562.008, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 2.

(Modifiche alla disciplina transitoria in tema di rappresentatività a livello nazionale)

1. Il comma 2 dell'articolo 2257-ter del **codice dell'ordinamento militare, di cui al** decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

« 2. *Identico.* ».

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE MILITARE E CIVILE

(Segue: Testo del decreto-legge)

DEL MINISTERO DELLA DIFESA E
OPERATIVITÀ DELLE FORZE ARMATE

Articolo 3.

(Incremento Fondo risorse decentrate del
personale civile del Ministero della difesa)

1. A fronte dell'incremento dei compiti e delle funzioni svolti dal personale civile del Ministero della difesa a supporto delle Forze armate, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di 10 milioni di euro da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale civile non dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente **di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo** di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Articolo 4.

(Investimenti in sviluppo di tecnologie emergenti)

1. Al fine di far fronte agli impegni urgenti connessi alla partecipazione al *Nato Innovation Fund*, all'articolo 1, comma 388, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, **al primo capoverso** le parole « 1 milione di » sono sostituite dalle seguenti: « 7.650.000 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 6.650.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

DEL MINISTERO DELLA DIFESA E
OPERATIVITÀ DELLE FORZE ARMATE

Articolo 3.

(Incremento **del** Fondo risorse decentrate del
personale civile del Ministero della difesa)

1. *Identico.*

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, nel limite massimo di spesa di euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione **del fondo** di parte corrente di cui all'articolo 619 del **codice dell'ordinamento militare, di cui al** decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Articolo 4.

(Investimenti in sviluppo di tecnologie emergenti)

1. Al fine di far fronte agli impegni urgenti connessi alla partecipazione al *Nato Innovation Fund*, all'articolo 1, comma 388, **primo periodo**, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole « 1 milione di » sono sostituite dalle seguenti: « 7.650.000 ».

2. **Agli** oneri derivanti dal comma 1, pari a 6.650.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

€ 1,00